



## COMUNE DI FARA NOVARESE

### REGOLAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

#### **Art. 1**

##### **Istituzione**

1. Al fine di favorire il coinvolgimento della comunità Faresa, rendendola partecipe attivamente e costruttivamente dell'amministrazione locale, il Comune istituisce, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto comunale, le seguenti consulte comunali:

- consulta per la tutela dell'ambiente,
- consulta per lo sviluppo e promozione del territorio e per lo sport,
- consulta per la cultura, l'istruzione e le politiche per i giovani,
- consulta per i servizi sociali e gli anziani.

2. All'inizio di ogni mandato elettorale il Consiglio stabilisce con apposita deliberazione se avvalersi, nel corso del mandato stesso, dell'attività di una o più tra esse.

3. La partecipazione alle Consulte non può dare luogo ad alcun compenso o rimborso.

#### **Art. 2**

##### **Compiti e Funzioni**

1. Le Consulte comunali sono organismi consultivi e propositivi con le seguenti finalità:

- a) promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono da cittadini, comitati e associazioni e altri organismi presenti sul territorio;
- b) favorire ed incentivare l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino la comunità locale;
- c) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione comunale.

2. I pareri rilasciati dalla Consulte hanno natura facoltativa e, come tali, non vincolano l'amministrazione.

#### **Art. 3**

##### **Costituzione**

1. Le consulte sono composte dai rappresentanti di associazioni e comitati di carattere culturale, sportivo, ricreativo, ambientale presenti sul territorio, nonché dalle associazioni di categoria riconosciute a livello nazionale; possono essere inoltre membri delle consulte, i rappresentanti delle istituzioni pubbliche o di attività private presenti sul territorio comunale.

2. Ogni associazione, comitato, istituzione, ecc., può essere rappresentata in più consulte, purché vi abbia concreto interesse.

3. Ogni associazione, comitato, istituzione, ecc., a seguito di avviso pubblico a cura del Sindaco,

potrà designare da un minimo di uno fino ad un massimo di due componenti, mediante comunicazione scritta al protocollo del Comune.

4. I membri designati dalle varie associazioni, comitati, istituzioni, ecc., dovranno essere in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

5. Il Consiglio Comunale nomina i rappresentanti del Comune nelle consulte, ai quali è riservata la presidenza delle stesse.

#### **Art. 4**

##### **Durata, cessazione, surrogazione**

1. I componenti delle consulte entrano in carica all'atto della nomina e vi restano per tutta la durata del mandato legislativo, salvi i casi di:

- dimissioni volontarie, le quali sono immediatamente efficaci e non revocabili,
- decesso o impedimento permanente,
- decadenza.

2. La decadenza può avere luogo a seguito di perdita dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ovvero per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

3. Entrambe le ipotesi di decadenza sono accertate dal Presidente, il quale sente a riguardo il Segretario comunale e comunica alla Consulta l'esito.

4. In caso di cessazione di un componente della Consulta, il Presidente inviterà per iscritto il soggetto che lo aveva designato alla surrogazione del nuovo rappresentante, mediante comunicazione scritta al protocollo del Comune.

#### **Art. 5**

##### **Organi**

1. Gli organi delle Consulte sono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario:

- il Presidente convoca dirige e coordina il lavoro della Consulta,
- il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente,
- il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute della Consulta.

2. Il Presidente, designato dal Consiglio comunale fra i Consiglieri in carica, convoca e presiede la prima seduta di ciascuna consulta, durante la quale si procede, come primo punto, all'elezione degli altri organi.

3. L'elezione del Vice Presidente e del Segretario viene fatta a maggioranza assoluta semplice, con voto palese, a seguito di auto candidature o su candidature proposte dal Presidente; in caso di parità di voto viene eletto il più anziano di età.

#### **Art. 6**

##### **Convocazione**

1. La Consulta può essere convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti la stessa, con appositi avvisi scritti recapitati a mezzo di posta elettronica certificata a ciascun componente, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.

2. L'avviso contiene data, ora e luogo in cui si svolge la seduta e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. Copia dell'ordine del giorno è inviata per conoscenza alla Sindaco e ai Capigruppo consiliari.

4. La convocazione può essere richiesta anche dal Sindaco o dall'assessore competente per materia nel caso in cui ritengano sussistente la necessità di un parere o di suggerimenti su iniziative o

progetti proposti o sostenuti dall'amministrazione comunale; in tal caso, il richiedente partecipa alla seduta per illustrare la questione, senza diritto di voto.

5. La partecipazione di Sindaco e Assessori può essere, altresì, richiesta dalla Consulta stessa.

6. Per particolari temi da trattare possono essere altresì invitati esperti non facenti parte della Consulta medesima, senza diritto di voto.

## **Art. 7**

### **Validità e svolgimento delle sedute**

1. Le Consulte si riuniscono nella sala del Consiglio comunale o in altri locali idonei messi a disposizione dell'amministrazione comunale.

2. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, possono riunirsi anche in modalità telematica, mediante piattaforme che consentano l'identificazione dei componenti e garantiscano la possibilità di partecipazione attiva.

3. Le sedute sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei componenti.

4. La riunione è presieduta, nell'ordine: dal Presidente, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, in caso di ulteriore impedimento dal membro più anziano di età.

5. Le Consulte assumono le decisioni mediante votazioni adottate a maggioranza semplice dei presenti, distintamente su ogni punto all'ordine del giorno; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le decisioni assunte e le relative votazioni sono sommariamente riportate su un verbale redatto a cura del Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente, il quale ne invia copia al Sindaco.

## **Art. 8**

### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Nella seduta successiva all'approvazione, il Consiglio stabilirà di quali Consulte avvalersi nella corrente legislatura e designerà i propri rappresentanti per la prima attivazione degli organismi di cui al presente regolamento.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge, dallo Statuto comunale e dal regolamento stesso, le Consulte hanno facoltà di dotarsi di proprie autonome norme di organizzazione e di funzionamento.